

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DEL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI ED IN ZONE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE – PROROGA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA PROT. 239780 DEL 02/07/2026****IL SINDACO**

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, per mezzo del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che i provvedimenti di cui sopra sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTO l'art.16, comma 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice di Protezione Civile", che individua il rischio di incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" per il periodo 2022-2026 ex L. n. 353/2000 approvato con deliberazione n. 1211 della Giunta regionale in data 18 luglio 2022, ed aggiornato per l'anno 2026 con deliberazione della Giunta Regionale n. 677 del 04/05/2026;

TENUTO CONTO della nota del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare nella quale è stato individuato il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre per lo svolgimento delle attività antincendio boschivo 2026;

CONSIDERATA la contestuale attivazione da parte della Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. 18/06/2026.0037917.U, della fase di attenzione per gli incendi boschivi inizialmente dal 22 giugno al 1 luglio 2026 su tutte le zone di collina, pianura e costa della regione, in seguito prorogata fino al 5 luglio 2026 con nota prot. n. 26/06/2026.0039774.U con estensione a tutto il territorio regionale;

ATTESO che l'istituzione della fase di attenzione per gli incendi boschivi si è tradotta, a livello comunale, nell'emanazione di una prima ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 prot. 223997 del 23/06/2026, in seguito prorogata fino al 5 luglio 2026 con successiva ordinanza prot. 239780 del 02/07/2026;

PRESO ATTO dell'ulteriore proroga della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale **dal 6 luglio al 12 luglio 2026 compreso** disposta dal Direttore dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con nota prot. 02/07/2026.0041453.U, acquisita dal Comune di Rimini con prot. 241251 del 03/07/2026;

VISTA la normativa vigente:

- il sopracitato D.Lgs. n.1 del 02/01/2018, "Codice della Protezione Civile", che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni della predetta autorità;
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale n.13 del 30/07/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it

- la Legge Regionale Forestale n. 30 del 04/09/1981;
- il D.Lgs. n.152/2006 "T.U. Ambiente";
- il sopracitato D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54 comma 4;

PROROGA I SEGUENTI ORDINI

già in vigore in virtù delle precedenti ordinanze sopra citate (prot. 223997 del 23/06/2026 e prot. 239780 del 02/07/2026):

1. per tutta la durata della fase di attenzione per il rischio incendi boschivi, quindi **fino al 12 luglio 2026 compreso**, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti da lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, castagneti da frutto, tartufaie coltivate, pioppeti, impianti di arboricoltura da legno, terreni saldi e terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite solo in assenza di vento, solo fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità e solo in mattinata entro e non oltre le ore 11:00, così come previsto dal sopracitato Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" per il periodo 2022-2026 ex L. n. 353/2000 e dall'art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018;

per tutto il periodo di svolgimento dell'attività antincendio boschivo 2026, quindi **fino al 15 ottobre 2026**

2. tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree verdi, lotti edificabili, aree agricole e incolte sono tenuti a provvedere, all'interno delle suddette aree, al taglio dell'erba, delle sterpaglie e della vegetazione secca, alla rimozione di materiali infiammabili e di rifiuti, alla creazione di fasce di rispetto prive di vegetazione secca lungo strade, linee ferroviarie, infrastrutture e fabbricati e di mantenere le suddette aree in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o di propagazione del fuoco;
3. i soggetti pubblici e privati gestori di reti infrastrutturali, viarie e ferroviarie sono tenuti a coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, allo sfalcio della vegetazione, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Gli stessi sono tenuti ad effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo immediatamente al numero unico per le emergenze 112.

AVVERTE

che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di incendi boschivi e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione di sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it**DEMANDA**

la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni derivanti dal presente provvedimento alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento sono ammissibili il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione medesima;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale dell'Ente e che allo stesso sia data la più ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, televisione, internet, social network, ecc.)

Dispone altresì l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Rimini
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Rimini
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Polizia Locale
- Ufficio Stampa
- Provincia di Rimini
- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti
- Regione Emilia-Romagna
- ARPAE
- AUSL
- Hera S.p.A. Gestore del Servizio Idrico Integrato
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A
- Consorzio di Bonifica di Rimini
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto
- Anthea
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini
- Direzione Provinciale ANAS
- Società Autostrade
- Direzione Provinciale viabilità
- R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna – Unità Territoriale Bologna
- URP

Il Sindaco
Dott. Jamil Sadegholvaad
([firmato digitalmente](#))